

Raccolta Fondi Aziendale

Agevolazioni fiscali

Nonna Roma è un'Organizzazione di Volontariato (L. 266/1991), regolarmente iscritta al R.U.N.T.S. (Registro Unico del Terzo Settore).

Come tale tutte le donazioni a suo favore sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari intestati a Nonna Roma recanti la clausola "non trasferibile", carte di credito (anche prepagate).

Nonna Roma è anche tra le associazioni beneficiarie del contributo del 5xmille dell'IRPEF - Codice fiscale **97935730586** - Elenco Onlus e volontariato.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Il Codice del Terzo Settore (CTS), D. Lgs. N. 117/2017, articolo 83, commi 1 e 2, ha modificato il sistema fiscale di deduzioni (dal reddito) e detrazioni (dalle imposte) riconosciute ai soggetti che effettuano erogazioni liberali alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il nuovo regime è applicabile alle ODV come Nonna Roma, alle APS (con specifici vantaggi) e ad Enti del Terzo Settore non commerciali, a cooperative sociali e imprese sociali, a condizione che gli importi ricevuti siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

Nonna Roma ODV

Sede Legale: Via Erasmo Gattamelata 85 - Roma - CAP 00176

Codice Fiscale: 97935730586 - Partita IVA: 16303841007

info@nonnaroma.it - nonnaroma@pec.it

utilità sociale.

Le agevolazioni sono in vigore in via transitoria dal gennaio 2018 solo per APS, OdV, Onlus e valgono per tutte quelle erogazioni liberali effettuate con mezzo tracciato: versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Non spettano pertanto per le erogazioni effettuate in contanti.

Le nuove misure agevolative non sono cumulabili tra loro né con analoghe misure in vigore prima dell'applicazione del CTS avvenuta il 3 agosto 2017.

Unica documentazione valida agli effetti fiscali è la ricevuta rilasciata dalla Banca o dall'Ufficio postale presso cui è effettuata l'operazione. In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, la documentazione da conservare è l'estratto conto della società di gestione di tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare, ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata, non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

È necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento, che deve necessariamente risultare, quindi, dalla ricevuta del versamento bancario

o postale, dall'estratto conto della società di gestione delle carte di credito, di debito o prepagate, ovvero dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Le diverse opportunità sono alternative: se ne può esercitare una sola tra deduzione o detrazione. La deduzione riduce il reddito imponibile, mentre la detrazione riduce l'imposta da versare.

- La **DETRAIBILITÀ** riduce l'importo dell'IRPEF da versare per le persone fisiche.
- La **DEDUCIBILITÀ** riduce il reddito sul quale calcolare IRPEF/IRES da versare.

RIFERIMENTI NORMATIVI – CTS (D. Lgs. 117/2017)

Art. 83, comma 1

- Soggetto IRPEF Persona fisica
- DETRAIBILITÀ dall'imposta dovuta calcolata sul reddito netto fino al 35% dell'importo erogato e fino a 30mila euro per ciascun periodo d'imposta.

Art. 83, comma 1

- Soggetto IRPEF Persona fisica e Soggetto IRES Persona giuridica
- DEDUCIBILITÀ dal reddito netto sul quale calcolare l'imposta dovuta fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.